REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento di disciplina, con riferimento alla normativa vigente, individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni ed individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe con la presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Nel caso di ammanchi o danneggiamenti – che comportino lavori di ripristino particolarmente onerosi per l'Istituto e di cui non siano stati accertati i responsabili – il Dirigente convocherà il Consiglio di Istituto, che potrà assumere provvedimenti anche in parziale deroga del principio che la responsabilità disciplinare sia esclusivamente personale.

Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto
- a utilizzare correttamente le strutture e le dotazioni di aule e laboratori ed a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

Inoltre gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Individuazione delle infrazioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari vengono suddivise in base alla loro gravità, da cui deriverà l'entità della sanzione.
Vengono individuate:

- **Infrazioni disciplinari generiche che non prevedono l'allontanamento dall'Istituto.**
- **Infrazioni disciplinari gravi ma che non comportano l'allontanamento dall'Istituto.**
- **Infrazioni disciplinari molto gravi che possono comportare l'allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni.**
- **Infrazioni disciplinari particolarmente gravi che -se accertate- possono comportare l'allontanamento dall'Istituto per più di quindici giorni**

Tutte le infrazioni disciplinari attinenti all'emergenza COVID-19, al Protocollo di Sicurezza e alla non osservanza delle regole indicate nel Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono considerate gravi e/o molto gravi.

È considerata infrazione grave il mancato rispetto del Protocollo COVID-19 nel caso in cui il comportamento adottato non sia potenzialmente pericoloso per l'incolumità propria o di altre persone (es. ingresso e/o uscita dall'Istituto attraverso varchi destinati ad altri).

Sono considerate infrazioni molto gravi o particolarmente gravi (per cui è previsto l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni o in numero maggiore) la reiterazione del mancato rispetto del protocollo COVID-19 e tutte quelle situazioni in cui il comportamento adottato sia potenzialmente pericoloso per l'incolumità propria o di altre persone (ad es. non indossare la mascherina, non rispettare le distanze, uscire dalla classe senza autorizzazione).

Ogni reiterazione di comportamento non conforme al regolamento implica che l'infrazione sia considerata di livello più grave e pertanto che la relativa sanzione diventi più pesante in modo corrispondente.

TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	TIPOLOGIA DI SANZIONE
Si configurano come **infrazioni disciplinari generiche**: presentarsi alle lezioni in ritardo; disturbare lo svolgimento delle lezioni, ad esempio chiacchierando o intervenendo fuori luogo; tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: parlare ad alta voce recando disturbo alle altre classi, uscire dall'aula nel cambio dell'ora ecc.); l'incuria nell'uso del libretto personale; mancanza degli strumenti necessari per svolgere l'attività didattica (es.: tuta, libri, materiali vari ecc.); mancato adempimento degli impegni scolastici.	L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e dalla tempestività della reazione: queste sanzioni – tenuto conto della loro finalità educativa e dell'età degli allievi – per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e vicine ai comportamenti irregolari. Per tale motivo in questi casi, nei quali la sanzione non prevede comunque la sospensione dalle lezioni, non viene data comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Pertanto il procedimento sanzionatorio per tali tipologie di infrazione disciplinare è il seguente: • Il docente segnala sul Registro di classe e, se la ritiene di una certa rilevanza, comunica al Coordinatore di classe l'infrazione avvenuta; la sola segnalazione sul Registro di classe non costituisce di per sé una sanzione formale, ma solo un elemento di cui il Coordinatore terrà conto nella formulazione della proposta del voto di comportamento; • Nel caso in cui il docente abbia invece comunicato al Coordinatore di ritenere rilevante l'infrazione, questi, raccolte le necessarie informazioni, definisce la sanzione con il Dirigente Scolastico, che provvederà a comunicarla all'interessato; • l'Istituto comunica anche ai genitori l'infrazione dell'allievo e la relativa sanzione comminata.	Fino all'ammonizione verbale da parte del DS per le infrazioni disciplinari generiche Fino all'ammonizione scritta da parte del DS per le infrazioni disciplinari gravi che non comportano l'allontanamento dalla scuola Refusione del danno, quando dovuta Nel caso dell'uso del telefono cellulare, o di altro apparecchio elettronico, nel corso delle lezioni, è prevista la confisca immediata dell'oggetto, vincolandone la restituzione al ritiro in Presidenza (la prima volta da parte dell'allievo, le successive da parte di un genitore). Il mancato rispetto del divieto di fumo può comportare una sanzione pecuniaria. Se viene disattesa la normativa nazionale l'entità della sanzione e le modalità di pagamento sono previste per legge. Se viene disatteso il Regolamento di Istituto la sanzione va da un minimo di 10 euro ad un massimo di 50 euro, da versare a favore della scuola.
Sono **infrazioni disciplinari gravi, ma che non comportano l'allontanamento dall'Istituto**: utilizzare il telefono cellulare o apparecchi elettronici (es.: Mp3, ipod ecc.) durante l'orario scolastico; disattendere il regolamento sul fumo; frequentare irregolarmente le lezioni; disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguirle con attenzione; mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni; urlare o produrre schiamazzi al termine delle lezioni; offendere gli altri a causa del loro orientamento politico; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi delle credenze religiose altrui. **adottare comportamenti in contrasto con il Protocollo di Sicurezza COVID-19 che non siano potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria e di altre persone;** **mancato rispetto delle regole indicate nel Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI)**		

TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	TIPOLOGIA DI SANZIONE
Sono **infrazioni disciplinari molto gravi, che possono comportare l'allontanamento dall'Istituto fino a 15 giorni**: imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione; allontanamento individuale o collettivo dall'Istituto non autorizzato; reiterare infrazioni disciplinari gravi che non comportano l'allontanamento dall'Istituto; **mancare di rispetto ai docenti e al personale della scuola sia in presenza che nello svolgimento di attività didattiche a distanza;** **adottare comportamenti in contrasto con il Protocollo di Sicurezza COVID-19 che siano potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria e di altre persone;**	• Il Docente, o altra persona che assiste alla infrazione, riferisce al Coordinatore di classe o al Dirigente Scolastico; l'infrazione viene annotata sul registro di classe (tranne nei casi in cui si ravvisi la necessità di particolare riservatezza) • Il Coordinatore di classe, accertata la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, informa il Dirigente Scolastico che comunica l'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti e viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio. • Nel contraddittorio lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di classe, congiuntamente. • Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento. A seguito dell'audizione, potrà seguire: • l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; • il trasferimento degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. Il Consiglio di classe viene convocato entro il termine di otto giorni dal contraddittorio. • Il Consiglio valuta il caso e decide la sanzione, applicandola con un limite di severità costituito dall'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni. • Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento Le sanzioni per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame vengono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni; La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. Essa deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui eventualmente impugnare il provvedimento.	Fino all'allontanamento dall'Istituto con il limite massimo di 15 giorni. Refusione del danno, quando dovuta

TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	TIPOLOGIA DI SANZIONE
Sono **infrazioni disciplinari particolarmente gravi, che possono comportare l'allontanamento dall'Istituto per più di 15 giorni**: insultare pesantemente tendendo ad umiliare i compagni; costituisce un'aggravante se il fatto è diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica; compiere atti di vandalismo su cose; compiere atti di violenza su persone; non rispettare volontariamente le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza; compiere in generale atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone; fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti; raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione; assumere comportamenti negativi ed irresponsabili durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione; mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti e al Personale non docente; offendere e mortificare persone a causa del loro orientamento sessuale.	Viene seguita la procedura del caso precedente sino al coinvolgimento del Consiglio di Classe • Qualora il Consiglio di classe ritenga che la gravità dell'infrazione richieda una sanzione più severa di quella che esso è autorizzato a comminare, verrà convocato il Consiglio di Istituto, che potrà disporre anche la non ammissione agli scrutini di fine anno, od all'esame di stato. Le adunanze del Consiglio di classe o di Istituto sono valide con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (Dirigente o suo delegato nel caso di Consiglio di classe o Presidente del Consiglio di Istituto). Si ribadisce che per le infrazioni commesse durante le sessioni d'esame le sanzioni vengono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni; La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene trasmessa allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. Essa deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui eventualmente impugnare il provvedimento.	Fino alla non ammissione allo scrutinio finale od all'esame di Stato.

Gestione della sanzione

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
Analogamente, nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

L'Organo preposto a comminare la sanzione nel caso degli allievi seguiti dai servizi sociosanitari si avvarrà anche della consulenza di questi operatori.

Impugnazioni

Contro i provvedimenti sanzionatori emessi dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
In ogni caso l'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto chiunque ne abbia interesse può ricorrere al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Questi convoca l'Organo di garanzia regionale, che, entro 30 giorni, fornirà un parere sulla cui base il Direttore valuterà in modo definitivo il ricorso.
La medesima procedura di impugnazione può essere seguita dallo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e sue modificazioni.

Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo presiede
- un docente designato dal Collegio dei Docenti
- un genitore, eletto all'interno della componente genitori in Consigli di Istituto
- uno studente eletto all'interno della componente studenti nel Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici, i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente in caso di ricorso avverso una sanzione disciplinare, irrogata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di classe o di Istituto, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 5 del DPR 294/98.
L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza, constatato il numero legale. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.